NORME A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 3

Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio

Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della-criminalita/art-3-opzione-del-beneficiario-per-un-assegno-vitalizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it